

La presente proposta di legge muove dall'idea di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, partendo dall'unificazione dei diversi trattamenti volti ad assicurare una copertura dal rischio di disoccupazione.

E' dal 1997, con il rapporto conclusivo della Commissione Onofri, che il tema della tutela dei lavoratori è sul tavolo di lavoro dei Governi che nel corso del tempo si sono avvicinati. Nonostante infatti le molte proposte di legge susseguitesesi e gli interventi più o meno riusciti, siamo ancora dinanzi alla necessità di affrontare in modo serio, concreto ed efficace la suddetta tematica.

Le problematiche sin qui individuate sono senza dubbio: l'estrema disomogeneità dei trattamenti di disoccupazione assicurati ai lavoratori, l'eccessiva discrezionalità vantata dalle pubbliche amministrazioni, l'assenza o la debolezza del collegamento tra lavoratori disoccupati e politiche di reimpiego.

I criteri ispiratori della qui presente proposta di legge sono, a loro volta, tre e si pongono in concettuale antitesi con le problematiche di cui sopra: equità tra i lavoratori, automaticità delle prestazioni, collegamento con le politiche di reimpiego.

La riforma contempla un unico schema di assicurazione contro il rischio disoccupazione, in sostituzione di tutte le indennità di disoccupazione, comunque definite, e dell'indennità di mobilità. Lo spirito è quello di garantire a tutti i lavoratori, dipendenti o collaboratori, un'unica copertura dal rischio di disoccupazione, certa e definibile a priori, eliminando quelle disparità e quelle lacune normative che negli ultimi anni hanno aperto la strada alla deriva emergenziale costituita dai cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, strumenti caratterizzati da un elevatissimo grado di discrezionalità da parte delle amministrazioni pubbliche che li concedono. Tale copertura va inoltre raccordata con le politiche pubbliche di riqualificazione e di reimpiego dei lavoratori stessi, assicurando così il necessario raccordo tra gli strumenti di sostegno al reddito e le attività svolte dai servizi per l'impiego attraverso gli strumenti di incentivazione delle assunzioni.

Nello specifico la presente proposta di legge all'articolo 1 regola l'indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione del lavoratore.

Il diritto per il lavoratore di usufruire dell'indennità di disoccupazione involontaria nasce con lo stato di disoccupazione e la perdita di tale *status* comporta la decadenza del diritto alla prestazione. Nel medesimo articolo si va a specificare come l'indennità unica di disoccupazione sostituisca *in toto* le seguenti indennità: indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione agricola, trattamenti speciali nell'agricoltura.

All'articolo 2 si elencano i soggetti assicurati contro il rischio di disoccupazione involontaria.

Qui troviamo: i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o altro contratto che non ne garantisca la stabilità di impiego; i collaboratori coordinati e continuativi; gli associati in partecipazione di cui dall'art.2549 all'art.2554 del codice civile.

INDENNITÀ UNICA DI DISOCCUPAZIONE

L'obbligo del pagamento all'INPS dei contributi sociali sorto in capo al datore di lavoro verrà differenziato a seconda che il lavoratore vanti un contratto a tempo indeterminato o meno. Nella prima fattispecie, infatti, la contribuzione sarà pari all'uno per cento della retribuzione imponibile, nella seconda fattispecie sarà del tre per cento sempre sul totale retribuzione imponibile. L'obbligo del pagamento contributivo grava, a seconda della fattispecie contrattuale nella quale il lavoratore è inquadrato, sul datore di lavoro privato oppure sul datore di lavoro pubblico e privato ovvero sui committenti o, in ultimo, sugli associanti.

I contributi pagati dai datori di lavoro andranno a costituire un fondo separato delle indennità di disoccupazione che L'INPS provvederà a gestire.

Il datore di lavoro per ciascun lavoratore licenziato sarà tenuto a versare a tale gestione separata un contributo pari a 26 settimane dell'indennità spettante al lavoratore.

All'articolo 3 L'INPS, oltre a contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate, per ciascun lavoratore, provvederà ad accreditare ad ogni lavoratore disoccupato un montante di settimane di disoccupazione pari ad un terzo delle settimane di contribuzione versate. Quindi l'ammontare delle settimane di disoccupazione garantite al lavoratore, durante le quali egli percepirà la conseguente indennità, varierà a seconda contributi versati.

Tale montante non potrà essere superiore alle 78 settimane per i lavoratori con meno di 50 anni di età; non potrà invece superare le 104 settimane per i lavoratori con 50 anni.

Affinché per il lavoratore il periodo di disoccupazione possa protrarsi il meno possibile e al fine di ricollocare velocemente il lavoratore nel mercato del lavoro, all'art.4, si stabilisce che i servizi competenti provvedano a promuovere, entro 3 mesi dalla data di decorrenza della prestazione di indennità, iniziative di formazione o riqualificazione professionale del soggetto beneficiante il trattamento d'indennità.

All'articolo 5 si prevede che l'importo dell'indennità unica di disoccupazione sarà pari all'80% della retribuzione imponibile, nei limiti dell'80% della retribuzione media dei lavoratori assicurati.

A tal fine la presente proposta di legge prevede che l'ISTAT, sulla base dei dati forniti dall'INPS e facendo riferimento alle retribuzioni medie annue registrate nei dodici mesi precedenti il 30 giugno dell'anno precedente, individuerà la retribuzione media dei lavoratori assicurati alla gestione. L'importo dell'indennità di disoccupazione decrescerà proporzionalmente all'aumentare delle settimane di fruizione. Il meccanismo a scalare ha infatti l'obiettivo di ridurre il diritto residuo in funzione dell'utilizzo effettivo, stimolando opportunamente il lavoratore coinvolto ad una ricerca più attiva di un nuovo posto di lavoro.

Qualora ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, l'articolo 6 prevede che la decorrenza dell'indennità di disoccupazione scatterà dal trentunesimo giorno successivo alla data del licenziamento. Onere del soggetto richiedente è quello di presentare la domanda prima della data di decorrenza della prestazione. La tardiva presentazione della domanda d'indennità comporterà la mancata fruizione della prestazione per i periodi arretrati.

In ultimo la proposta di legge prevede infine il riordino delle agevolazioni contributive per il reimpiego dei lavoratori che fruiscono di indennità di disoccupazione (o di mobilità). Alle agevolazioni oggi esistenti si sostituisce, a favore di quei datori di lavoro che assumano a tempo

pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga data, uno sgravio pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo di ventiquattro mesi.

Per quanto concerne i profili finanziari, le disposizioni contenute nella proposta di legge non richiedono una norma di copertura finanziaria

Titolo I ***Indennità unica di disoccupazione***

Art. 1

(Finalità)

Il presente titolo regola l'indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione.

1. L'indennità unica di disoccupazione regolata dal presente titolo sostituisce in tutto le seguenti indennità:
 - a) l'indennità di disoccupazione ordinaria, di cui all'articolo 19 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272;
 - b) l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160;
 - c) l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 - d) i trattamenti speciali in agricoltura di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37

Art.2

Obblighi assicurativi

1. Sono assicurati contro il rischio di disoccupazione involontaria i seguenti lavoratori:
 - a) i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato;
 - b) i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o altro contratto che non ne garantisca la stabilità di impiego;
 - c) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - d) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, tenuti all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge

INDENNITÀ UNICA DI DISOCCUPAZIONE

30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. La contribuzione è pari all'1% della retribuzione imponibile per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato; al 3 % della retribuzione imponibile negli altri casi.
3. L'obbligo di contribuzione ai sensi del comma precedente grava sui seguenti soggetti;
 - a) sui datori di lavoro privati, nei casi di cui al primo comma, lettera a);
 - b) sui datori di lavoro pubblici e privati, nei casi di cui al primo comma, lettera b);
 - c) sui committenti, nei casi di cui al primo comma, lettera c);
 - d) sugli associanti, nei casi di cui al primo comma, lettera d).
4. L'INPS provvede a costituire una gestione delle indennità di disoccupazione, cui affluiscono i contributi di cui ai commi che precedono.
5. In tutti i casi di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a versare alla gestione di cui all'articolo 3 un contributo di importo pari a 26 settimane dell'indennità spettante al lavoratore, per ogni lavoratori licenziato.

Art. 3

(Montante individuale dei contributi)

1. L'INPS provvede a contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate ai sensi dell'articolo 2, accreditando un montante di settimane di disoccupazione pari ad un terzo delle settimane di contribuzione versate.
2. Il montante di cui al comma 1 non può superare le 78 settimane per i lavoratori con meno di 50 anni di età; le 104 settimane per i lavoratori con 50 anni e oltre.
3. Ai fini di cui al comma 1 le settimane di contribuzione di cui alle diverse tipologie contrattuali previste all'articolo 1 si sommano.

Art. 4

(Diritto alla prestazione)

1. In caso di disoccupazione involontaria i lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 2 hanno diritto a fruire dell'indennità unica di disoccupazione nei limiti del montante di settimane accreditato ai sensi del precedente articolo.
2. Ai fini del diritto alla prestazione i lavoratori interessati devono assumere e mantenere lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche.

INDENNITÀ UNICA DI DISOCCUPAZIONE

3. La perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, comporta la decadenza dall'indennità di disoccupazione.
4. Entro 3 mesi dalla data di decorrenza della prestazione, i servizi competenti sottopongono i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione ad iniziative di formazione o riqualificazione professionale, ai fini della loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

Art. 5

Importo della prestazione

1. L'indennità unica di disoccupazione è pari all'80% della retribuzione imponibile, nei limiti dell'80% della retribuzione media dei lavoratori assicurati alla gestione.
2. L'Istat, sulla base dei dati forniti dall'INPS, individua annualmente, entro il 20 gennaio, il parametro di cui al comma 1, facendo riferimento alle retribuzioni medie annue registrate negli ultimi dodici mesi precedenti il 30 giugno dell'anno precedente.
3. L'indennità di cui al comma 1 diminuisce del 10% dell'importo ogni 26 settimane di fruizione.

Art. 6

(Decorrenza della prestazione)

1. L'indennità unica di disoccupazione inizia a decorre dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento, sempre che ne persistano le condizioni.
2. L'interessato ha l'onere di presentare domanda prima della data di decorrenza della prestazione. In caso di domanda tardiva i periodi trascorsi si considerano fruiti.

Art. 7

(Incentivi all'occupazione)

1. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga durata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di ventiquattro mesi.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni:

INDENNITÀ UNICA DI DISOCCUPAZIONE

- a) l'articolo 19 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272;
 - b) l'articolo 12, comma 6, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
 - c) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 - d) l'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;
 - e) l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - f) gli articoli 7, 8, 16, commi 1 e 2, e 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 le parole “lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e” sono soppresse.